RICHIAMATE:

* la L.R. 64/1998 di istituzione dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente;
* la L.R. n. 27/2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R n. 64/98;
* la DGR n. 2532/1999 con la quale è stata costituita l’Agenzia con sede legale in Pescara;
* la DGR n. 636/2012 e la successiva deliberazione n. 689/2013 con cui è stato approvato dalla Regione Abruzzo il Regolamento Generale dell’ARTA Abruzzo, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 21.02.2013;
* la Legge n. 132/2016 “Istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e disciplina dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”;
* la L.R. 3/2002, art. 47 prevede che i bilanci delle Agenzie Regionali sono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio;
* la L.R. 47/2006 con la quale è stato introdotto l’art. 11 bis della L.R. 64/2008 che dispone che la gestione finanziaria della A.R.T.A. è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria, applicando per quanto possibile la L.R. 3 marzo 2002 n. 3;

**richiamatI:**

* il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
* il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
* il D.lgs n. 36/2023;

**VISTE:**

* la Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 20/01/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2023, 2024,2025 approvato, ai sensi della vigente normativa, con DGR della Regione Abruzzo n. 160 del 24/03/2023;
* la Deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 30/06/2023 di adozione del prima variazione al Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
* la Deliberazione del Direttore Generale n. 94 del 13/09/2023 di adozione della seconda variazione al Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
* la Deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 30/11/2023 di adozione della variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

**VISTA**, altresì, la Deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 28/06/2023 di adozione del Rendiconto Generale anno 2022;

**VISTA** la determina n. 657 del 30/04/2024 con la quale si provvedeva al riaccertamento ordinario e reimputazione dei residui attivi e passivi;

**CONSIDERATO** che da un ulteriore controllo effettuato è emerso che gli importi delle somme da reiscrivere, della parte delle entrata, sono da riconsiderare per essere riallineati alla loro effettiva natura di residui pertanto non reimputabili all’esercizio successivo;

**VERIFICATA** quindi la necessità di dover annullare la determina n. 657 del 30/04/2024 e provvedere ad un nuovo riaccertamento ordinario e reimputazione dei residui attivi e passivi;

**considerato** che la normativa vigente prevede che “*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

**VISTO** l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

**RichiamatI** altresì:

* il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 2 al DPCM 28/12/2011), nella versione aggiornata risultante dal sito Arconet della Ragioneria Generale dello Stato, ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;
* il [Decreto 25 luglio 2023](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/04/23A04428/sg) del Ministero dell'economia e delle finanze di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
* la Circolare MEF n. 4 del 02/02/2024 recante le istruzioni da seguire per le operazioni di accertamento dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti in fase di chiusura delle scritture contabili del decorso esercizio finanziario 2023, ai fini della redazione del conto consuntivo e delle poste del conto del patrimonio relative ai residui passivi perenti;

**TENUTO CONTO** delle indicazioni riportate nella deliberazione n. 144/2023/PAR della Corte dei conti Sezione di controllo per le Marche, che richiama le condizioni di cui al paragrafo 9.1 del principio allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, e in particolare, per quanto concerne il riaccertamento dei residui attivi, in merito al riconoscimento formale dell’inesigibilità o dell’insussistenza per prescrizioni;

**Dato atto** che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite Determina del Dirigente della Sezione Attività Finanziarie ed Economiche e Personale, in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2023;

**TENUTO CONTO** che la reimputazione dei residui all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili comporta:

a) la variazione al bilancio dell’esercizio su cui l’impegno o l’accertamento era imputato;

b) la variazione al bilancio di previsione degli esercizi su cui vengono trasferiti gli impegni e gli accertamenti in funzione della scadenza. Trattandosi di un'attività di natura gestionale, la variazione può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;

c) il trasferimento delle relative risorse a copertura degli impegni, mediante la costituzione del fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è escluso unicamente in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

**RICHIAMATE** altresì le disposizioni di cui agli artt. 28 – 34 della L.R. n. 3 del 25.03.2002;

**Rilevato che** nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2023, l’Ufficio Attività Finanziarie ed Economiche ha proceduto, consultandosi con i Responsabili dei diversi Servizi, ad un’approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere:

- alla cancellazione definitiva di residui attivi e passivi che generano minori entrate ed economie di spesa che confluiscono nella determinazione del risultato di amministrazione

- alla cancellazione di residui attivi e passivi ed alla loro reimputazione all’esercizio 2024 in quanto obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31/12/2023;

**EVIDENZIATO** che sulla base della documentazione predisposta sono stati redatti:

- elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio 2023 (Allegato 1)

- elenco dei residui attivi e passivi eliminati (Allegato 2)

- maggiori residui attivi riaccertati (Allegato 3)

- totale pagamenti e riscossioni al 31.12.2023 giornale di cassa (Allegato 4)

- determinazione del FPV (Allegato 5) dettagliati nell’allegata relazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2023.

**CONSIDERATO** che:

* i residui attivi da mantenere ammontano ad € 15.417.733,22 e in questi sono ricompresi   
  € 2.325.044,70 *(€ 966.126,70 + € 1.358.918,00)* che residuano dalla somma derivante dal piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);
* all’interno del PNC è stato previsto uno specifico piano di investimenti strettamente collegato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le cui azioni previste si riferiscono ad un “rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA” a livello nazionale, regionale e locale, per il miglioramento delle infrastrutture, capacità umane, tecnologiche e per la ricerca applicata;

**RICHIAMATO** l’art 15 c. 4 del Decreto Legge 77/2021;

DATO ATTO che il saldo del C/C postale (Allegato 6) al 31/12/2023 ammonta ad   
€ 243.981,61 e trova allocazione nel bilancio finanziario tra i residui attivi in quanto trattasi di somme accertate ma non incassate al 31.12.2023 presso la tesoreria dell’Agenzia;

CONSIDERATO che a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi occorre rideterminare anche la consistenza della cassa;

ACCERTATO che la consistenza della cassa alla fine dell’esercizio 2023, così come risulta dai riscontri contabili con la Tesoreria dell’Agenzia – Banca Popolare di Bari (ex Caripe) S.p.A. – è pari ad € 14.299.401,04 (Allegato 7);

**DATO ATTO** che il trasferimento delle relative risorse a copertura degli impegni, esclude la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in quanto le risorse in entrata reimputate superano nell’ammontare quelle in uscita, come da schede di determinazione del FPV totale;

**DATO ATTO che,** a decorrere dal 1° luglio 2017, in adempimento dell’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenuto sulla formulazione dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, con il quale è stata estesa l’applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall’art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio “per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)…”), è stato adeguato il Bilancio con l’istituzione di appositi capitoli nelle Partite di Giro da movimentare in fase di pagamento delle fatture alle ditte, in entrata capitolo 9.100.01.6.970.0 per la trattenuta dell’IVA alla ditta e nella spesa capitolo 99.01.7.01.4.970.0 per il versamento dell’IVA all’Erario;

**Viste** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui contenute nei prospetti distinti per capitoli di riferimento;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed il corrispondente DPCM del 28.12.2011;

**Visto** il vigente Regolamento A.R.T.A.;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità A.R.T.A.;

**RISCONTRATA** la regolarità tecnico – contabile;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 13/04/2022, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione dell’Area Amministrativa “Attività Economiche - Finanziarie e Risorse Umane” alla D.ssa Paola Taglialatela;

**DEtermina**

per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, che sono parte integrante del presente atto

1. **DI ANNULLARE** la determina n. 657 del 30/04/2024 e sostituirla con la presente determina;
2. **di approvare**, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2023, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario:

|  |  |
| --- | --- |
| **elenco** | **Importo** |
| Residui attivi da gestione residui cancellati definitivamente | € 454.664,61 |
| Residui attivi da gestione competenza cancellati definitivamente | € 250.000,00 |
| Residui passivi da gestione residui cancellati definitivamente | € 610.924,73 |
| Residui passivi da gestione competenza cancellati definitivamente | € 1.224,17 |
| Residui attivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui | € 7.438.537,01 |
| Residui attivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza | € 7.979.196,21 |
| Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione dei residui | € 11.622.600,05 |
| Residui passivi conservati al 31/12/2023 provenienti dalla gestione di competenza | € 16.498.789,70 |
| Residui attivi reimputati | € 0,00 |
| Residui passivi reimputati | € 0,00 |
| Maggiori residui attivi riaccertati | € 2.794,37 |

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3,4);

1. **Di dare atto** che il saldo del C/C postale al 31/12/2023 (Allegato 6) ammonta ad   
   € 243.981,61e trova allocazione nel bilancio finanziario tra i residui attivi in quanto trattasi di somme accertate ma non incassate al 31.12.2023 presso la tesoreria dell’Agenzia;
2. **di DARE ATTO** che le risultanze di cassa al 31/12/2023 presso il Tesoriere ammontano ad   
   € 14.299.401,04(Allegato 7);
3. **DI DARE ATTO** che il trasferimento delle relative risorse a copertura degli impegni, esclude la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in quanto le risorse reimputate in entrata superano nell’ammontare totale quelle in uscita, come da schede di determinazione del FPV totale (Allegati 6).
4. **Di DARE ATTO** che il presente atto diverrà esecutivo al momento della sottoscrizione.